
Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2020, n. 44/R

Interventi sulla viabilità di competenza regionale. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88).

(Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26.06.2020)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Abrogazione dell'articolo 9 ter del d.p.g.r. 41/R/2004 . Disposizioni per l'approvazione dei progetti

Art. 2 Modifiche all'articolo 9 quater del d.p.g.r. 41/R/2004 . Verifica dei livelli di progettazione

Art. 3 Modifiche all'articolo 9 sexies del d.p.g.r. 41/R/2004 . Cautele per l'attuazione degli interventi

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Visto il regolamento di attuazione della l.r. 88/1998, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.);

Visto il parere favorevole del Comitato di direzione espresso nella seduta del 27 febbraio 2020;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 2 marzo 2020;

Visto il parere favorevole espresso dalla Quarta Commissione consiliare nella seduta del 14 maggio 2020;

Visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2020, n. 719;

Considerato che è opportuno:

-
1. abrogare l'articolo 9 ter, che risulta superato a seguito delle modifiche alla disciplina della conferenza dei servizi introdotte nella l.r. 40/2009 ad opera della l.r. 25/2017;
 2. abrogare la disposizione che prevede ulteriori atti per l'individuazione degli elementi oggetto della verifica dei progetti sulla viabilità di competenza regionale, già disciplinati dalla normativa statale di riferimento;
 3. modificare gli adempimenti a carico della struttura regionale competente che sono previsti in caso di iscrizione di riserve contabili di maggiore entità per interventi sulle strade regionali;

Si approva il presente regolamento

Art. 1

Abrogazione dell' articolo 9 ter del d.p.g.r. 41/R/2004 . Disposizioni per l'approvazione dei progetti

1. L'articolo 9 ter del d.p.g.r. 41/R/2004 è abrogato.

Art. 2

Modifiche all' articolo 9 quater del d.p.g.r. 41/R/2004 . Verifica dei livelli di progettazione

1. Al comma 3 dell'articolo 9 quater del d.p.g.r. 41/R/2004, le parole da “ *Con decreto* ” a “ *oggetto di verifica.* ” sono abrogate.

Art. 3

Modifiche all' articolo 9 sexies del d.p.g.r. 41/R/2004 . Cautele per l'attuazione degli interventi

1. Al comma 1 dell'articolo 9 sexies del d.p.g.r. 41/R/2004, le parole “ *che provvede alle prime valutazioni relative al contenzioso* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *ai fini della stima del potenziale contenzioso e dei riflessi sulla programmazione* ”.